

A) SFARINATI, CASCAMI DI GRANO E DI GRANOTURCO; SOTTO- PRODOTTI DELLA MACINAZIONE, MANGIMI

1. - **Imballaggio e peso uniforme.** - Quando gli sfarinati e i cascami in genere non vengono venduti alla rinfusa, sono confezionati in sacchi di carta di Kg. 50 lordi ed il peso di ogni sacco non deve superare i gr. 400.
2. - **Prezzo.** - Il prezzo si riferisce al valore della merce conteggiando il sacco di carta per merce.
3. - **Consegna.** - *Nei contratti tra molino e panificatori si intende, come luogo di consegna, il magazzino del compratore. Le spese di scarico della merce sono a carico del compratore.*
4. - **Contratti di farina per consegna ripartita.** - Nei contratti di vendita di farina a consegne ripartite, la merce venduta è consegnata mensilmente.
5. - **Abbuono per eccedenza percentuale di ceneri.** - Se gli sfarinati sono contrattati con una precisata percentuale di ceneri inferiore ai massimi di legge, la eccedenza di ogni punto dà diritto ad un abbuono proporzionale dallo 0,20% allo 0,50% a seconda del tipo di sfarinati.

DELLA CONTRATTAZIONE

6. - **Oggetto del contratto.** - Costituiscono oggetto di contratto come mangimi: i cascami dei grani, dei granoni, del riso e degli altri cereali in genere, le farine di estrazione, le bietole essiccate, i pannelli di seme oleoso, le miscele varie di mangimi e tutti i prodotti in genere atti alla alimentazione del bestiame, ai sensi delle leggi vigenti.

DELLA QUALITA'

7. - **Mangime sano.** - Sano si intende quel prodotto che non abbia odori sgradevoli e impropri alla qualità contrattata, non sia riscaldato o fermentato, non abbia macchie di muffa, e non contenga sostanze tossiche.
8. - **Mangime mercantile.** - Mercantile si intende quel prodotto che non abbia difetti speciali i quali impediscano la sua utilizzazione come alimento.
9. - **Campionamento ed analisi.** - I mangimi in genere si vendono con la garanzia che i dati dichiarati corrispondono a quelli risultati da eventuali analisi.
I campioni vengono prelevati di solito in numero di tre e debitamente piombati e sigillati; di questi uno viene consegnato al compratore e due al venditore.
I campioni per l'accertamento devono essere fatti al magazzino del venditore in caso di franco partenza; nel magazzino del compratore nel caso di franco arrivo.

Nel caso di consegna o ritiro della merce alla rinfusa, il campionamento va effettuato alla presenza del trasportatore.

10. - **Spese d'analisi.** - Per quanto riguarda le analisi, le spese sono a carico del venditore in caso di deficienza dei titoli dichiarati e a carico del compratore negli altri casi.

11. - **Crusca.** - Nelle contrattazioni che hanno ad oggetto la crusca deve essere dichiarata l'origine (se di grano duro o tenero) e la provenienza (se nazionale o estera; in mancanza si intende nazionale).

12. - **Pule.** - Le pule devono essere di fine macinazione e di qualità uniforme. Nelle contrattazioni il termine di pula viene attribuito alla pula di riso.

13. - **Composizione delle pule e loro titolo.** - Le pule contrattate con una delle seguenti denominazioni devono corrispondere alle caratteristiche sottoindicate:

Pula vergine:

<i>contenuto minimo di grassi e proteine</i>	<i>27,00%</i>
<i>contenuto massimo di sabbia o silice</i>	<i>2,50%</i>
<i>contenuto massimo di ala (frammenti grossi di lolla)</i>	<i>2,00%</i>

Pula commerciale:

contenuto massimo di grassi e proteine	24,00%
contenuto massimo di sabbia o silice	5,80%
contenuto massimo di ala (frammenti grossi di lolla)	3,00%

Il maggior contenuto di grassi e proteine riscontrato nelle pule in confronto al titolo convenuto non dà luogo ad aumento di prezzo a favore del venditore.

14.- **Pule e farinaccio di riso.** - Le pule ed il farinaccio di riso vanno consegnati sfusi ovvero insaccati ed etichettati a norma di legge.

15. - **Condizionamento.** - La merce deve essere sempre condizionata secondo le buone norme commerciali.

DELLA CONSEGNA

16. - **Luogo di consegna.** - I mangimi si intendono venduti franco magazzino del compratore.